



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Prot. N. AOODRTO2830
Ufficio IV

Firenze, 18 febbraio 2011

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

OGGETTO: Istanze di riconoscimento della parità scolastica.

Anno scolastico 2011-2012.

Con la presente nota, in applicazione di quanto stabilito dai DD.MM. 267/2007 e 83/2008, si impartiscono disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica a partire dall'anno scolastico 2011-2012.

1) Soggetti aventi diritto alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità.

L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:

- a. per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- b. per le scuole di nuova istituzione.

Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 10 Marzo 2000, n. 62, **la parità non può essere riconosciuta a singole classi.**

2) Termini e modalità di presentazione.

L'istanza di riconoscimento della parità scolastica, indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, dovrà essere **inviata** all'**Ufficio Territoriale competente*** tramite raccomandata A/R (fa fede la data del timbro postale) o consegnata a mano entro il **31 marzo 2011**, utilizzando l'**allegato modello**.

* **I recapiti degli Uffici Territoriali sono reperibili al seguente indirizzo:**
http://www.toscana.istruzione.it/uffici_new.shtml



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

La richiesta, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente ed elencate al successivo punto 4), dovrà recare la firma originale, per esteso e chiaramente leggibile, del Gestore, se persona fisica, o del Legale Rappresentante dell'Ente Pubblico o Privato.

In caso di documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni o pervenuta oltre i termini fissati, la richiesta di riconoscimento della parità scolastica non potrà essere accolta per difetto di documentazione.

Il riconoscimento ha valore permanente, tuttavia il gestore o il rappresentante legale è tenuto a dichiarare entro il **30 Settembre 2011** all'Ufficio Scolastico Regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e delle condizioni prescritte dall'art. 3 del decreto 267/2007.

Il gestore o rappresentante legale dovrà altresì comunicare **tempestivamente** "ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa" (passaggio di gestione, cambio del legale rappresentate o del coordinatore delle attività didattiche, trasferimento di sede, intitolazione, ecc.).

La mancata osservanza di tali prescrizioni o eventuali irregolarità di funzionamento, ove non sanate entro il termine perentorio assegnato, comporterà l'adozione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale del provvedimento di revoca secondo quanto previsto dall'art. 4 del suddetto decreto.

3) Soggetto gestore (art. 353 del Testo Unico)

Il Gestore persona fisica o il Legale Rappresentante di Ente Pubblico o Privato, deve documentare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 353 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e precisamente:

- a. essere cittadino italiano e aver compiuto il trentesimo anno di età, di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
- b. è fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

4) Documenti da allegare all'istanza di riconoscimento della parità

Le istanze di riconoscimento della parità dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. se il **Gestore** è un **Ente Ecclesiastico**: nulla-osta della competente autorità ecclesiastica nonché certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente.
2. se il Gestore è un **Ente Locale** o **Regione**: atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
3. se il **Gestore** è **persona fisica**: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere un pubblico dipendente; curriculum personale; copia del documento di attribuzione del codice fiscale;
4. se il **Gestore** è una **Società**: copia dell'atto costitutivo e dello statuto e visura camerale;
5. **tutti** gli Enti **Gestori, Pubblici e Privati**, dovranno produrre copia del documento di attribuzione del codice fiscale;
6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante attestante l'appartenenza o meno al gruppo dei soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 21 maggio 2007;
7. il **Legale Rappresentante** dell'Ente Gestore dovrà attestare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere un pubblico dipendente; curriculum personale; copia del documento di attribuzione del codice fiscale personale;
8. fotocopia del documento di identità della persona che presenta la richiesta, sia Gestore persona fisica sia Legale Rappresentante di Ente pubblico o Privato;
9. se il Gestore persona fisica o il Legale Rappresentante di Ente Pubblico o Privato intendono delegare un proprio rappresentante alla presentazione della domanda, la delega



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

- dovrà essere allegata alla richiesta firmata in originale e accompagnata dalla fotocopia del documento di identità sia del delegante sia del delegato;
10. copia del progetto educativo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne dichiari la conformità ai principi costituzionali;
 11. le linee essenziali del piano dell'offerta formativa e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne attesti la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti; calendario scolastico, quadro orario settimanale e annuale delle discipline;
 12. numero delle classi o sezioni ed elenco degli iscritti a ciascuna classe o sezione con data e luogo di nascita e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che gli allievi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
 13. documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;
 14. **pianta planimetrica** asseverata con giuramento dei locali adibiti ad uso scolastico sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale e corredata dai seguenti dati:
 - ubicazione;
 - destinazione di ciascun ambiente, specificatamente numerato;
 - numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di agibilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell'aula;
 15. certificazione di **idoneità igienico-sanitaria** dei locali rilasciata dalla competente autorità;
 16. dichiarazione di **agibilità** dell'edificio **per uso scolastico** rilasciata dalla competente Autorità ovvero perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola unitamente ad idonea



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

- documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune del certificato medesimo (Legge regionale 3 Gennaio 2005, n.1);
17. documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme di **sicurezza** della **626/94**;
 18. **certificato prevenzione incendi** ovvero **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio - **da presentare annualmente** - da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità e che la centrale termica abbia una potenzialità non superiore a 100.000 kCal/h;
 19. relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia;
 20. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che indichi gli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, le attrezzature e i sussidi, la biblioteca, i laboratori e ne attesti l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
 21. elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. Il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi non sono soggetti a stipula di contratto individuale di lavoro. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di $\frac{1}{4}$ del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000;
 22. nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne attesti il possesso delle competenze professionali richieste dalla funzione svolta; deposito della firma in originale del coordinatore didattico e fotocopia del documento di identità e del documento di attribuzione del codice fiscale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

- personale. Il coordinatore didattico dovrà possedere titoli di studio, culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
23. indicazione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o del Legale Rappresentante che ne attesti l' idoneità in ordine allo svolgimento delle funzioni richieste;
24. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che attesti la costituzione e dichiari la composizione degli Organi Collegiali; in caso di scuola secondaria di II grado dovrà essere garantita la stesura dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti secondo quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni;;
25. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che attesti la disponibilità ad accogliere chiunque ne faccia richiesta (nei limiti dei posti disponibili) senza discriminazione alcuna, a condizione che accetti il Progetto Educativo della scuola e che sia in possesso dei requisiti di età e di precedente scolarizzazione previsti dalle norme vigenti;
26. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che impegni la scuola ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento e integrazione degli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
27. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che impegni la scuola a rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi e di classi con non meno di 8 alunni ciascuna. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;
28. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che attesti la pubblicità del bilancio dell'istituzione scolastica e documenti le modalità attraverso cui viene garantita tale pubblicità.

5) Adempimenti degli Uffici

Gli Uffici Territoriali, entro il 30 Aprile 2011, trasmetteranno a quest'Ufficio le istanze pervenute complete della prescritta documentazione dopo averle opportunamente esaminate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

L'Ufficio Scolastico Regionale adoterà il provvedimento di accoglimento o diniego della parità scolastica entro il **30 Giugno 2011**. Il decreto di riconoscimento produrrà effetti giuridici a partire dal **1° settembre 2011**.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Angela Palamone